

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELL’AZIENDA AGRARIA

Il presente documento viene redatto con lo scopo di regolamentare l’accesso in azienda agraria da parte degli alunni e dei docenti e lo svolgimento delle esercitazioni e dei sopralluoghi per rilievi ed osservazioni. L’azienda agraria annessa all’Istituto presenta i seguenti settori operativi: allevamenti zootecnici, orto-florovivaismo, vitivinicolo, frutticolo, orticolo (sia in pieno campo che in coltura protetta), coltivazioni erbacee avvicendate (cereali, leguminose, foraggere), trasformazioni agroalimentari. L’azienda costituisce un laboratorio multifunzionale fondamentale per l’apprendimento e l’acquisizione delle competenze da parte degli alunni. È descritta in dettaglio nel PTOF dell’Istituto e nel Documento di Valutazione dei Rischi. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle diverse attività nell’azienda agraria conciliando l’attività didattica laboratoriale con la sicurezza sul lavoro degli alunni e dei docenti che accedono all’azienda è necessario osservare rigorosamente le seguenti norme:

Art.1 Possono accedere all’azienda agraria gli alunni solo se accompagnati dai rispettivi insegnanti dell’Istituto per lo svolgimento di attività didattiche. È vietato agli alunni l’accesso o la permanenza nell’azienda agraria durante le pause di ricreazione.

Art.2 Possono accedere all’azienda agraria inoltre alunni ed insegnanti dell’istituto negli orari e modi (per classi o per sottogruppi) indicati dal Dirigente scolastico per lo svolgimento delle esercitazioni previste nel piano delle attività annuali, deliberate dal Collegio Docenti e comunicate agli alunni con apposite circolari.

Art.3 Gli alunni, richiamando quanto già previsto dall’Art. 1), non possono accedere o permanere in azienda senza la presenza e la sorveglianza degli insegnanti. Al termine dell’esercitazione gli alunni devono sollecitamente e con compostezza fare rientro alla loro classe senza arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni in aula.

Art.4 Il docente deve preventivamente pianificare con gli addetti dell’azienda agraria l’esecuzione dell’esercitazione pratica almeno 2 giorni prima dello svolgimento dell’esercitazione stessa annotando nell’apposito registro cartaceo presente nel locale di entrata della serra-vetro e nel laboratorio di trasformazioni agroalimentari la classe interessata, l’ora di esercitazione e le attività previste al fine di consentire agli addetti la predisposizione delle attrezzature ed i materiali necessari per attuare l’esercitazione.

Art.5 Gli alunni, durante le esercitazioni ed i sopralluoghi, sono tenuti ad osservare un comportamento rispettoso nei confronti degli addetti che operano nell’azienda agraria, non devono in alcun modo danneggiare volontariamente le coltivazioni, i locali, le attrezzature concesse in uso. Qualsiasi comportamento scorretto rilevato dal docente dovrà essere puntualmente riportato nel Registro di Classe.

Art.6 È vietato introdurre in azienda bevande o cibi e qualsiasi altro oggetto o prodotto che possa arrecare danni o costituire pericolo. E’ vietato lasciare in deposito o abbandonare carte o altri oggetti nelle aree dell’azienda. È vietato somministrare cibi o bevande agli animali presenti in azienda.

Art.7 Ogni alunno è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri alunni della classe ed al puntuale rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008 e di ogni altra vigente normativa.

Art.8 Gli alunni di ogni classe, prima di accedere all’azienda agraria per eseguire le esercitazioni previste, devono avere ricevuto dai docenti un’adeguata formazione in merito alla sicurezza sul lavoro, ai rischi ai quali sono esposti durante le diverse attività ed ai Dispositivi di Protezione Individuale obbligatori da

indossare per la prevenzione degli infortuni. La formazione sulla sicurezza attuata in classe deve essere puntualmente annotata dal docente nel Registro Elettronico.

Art.9 Ogni alunno, anche tramite la famiglia, ha l'obbligo di segnalare preventivamente al docente eventuali patologie ed altre situazioni soggettive ritenute rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività per consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti precauzionali.

Art.10 L'utilizzo di attrezzi manuali (badili, pale, forche, forbici o cesoie, decespugliatori, tagliasiepi) è consentito esclusivamente per scopi e finalità didattiche o per attività di apprendimento indicate dall'insegnante. Gli alunni, sotto la stretta sorveglianza dei docenti, devono utilizzare in modo rispettoso le attrezzature che vengono a loro concesse in uso evitando danneggiamenti volontari soprattutto a carico dei piccoli attrezzi a motore.

Art.11 È vietato prelevare o spostare attrezzi e qualsiasi oggetto o apparecchiatura e/o utilizzarli senza autorizzazione e controllo dell'insegnante o in modo improprio.

Art.12 Non è consentito in alcun modo agli alunni l'utilizzo di mezzi agricoli o macchine operatrici.

Art.13 Al termine dell'esercitazione, l'attrezzatura utilizzata deve essere pulita e ricollocata a posto. I docenti sono tenuto a verificare che i locali utilizzati siano in ordine e puliti e che l'attrezzatura impiegata sia stata ricollocata negli appositi spazi. Eventuali mancanze, danneggiamenti o altri problemi saranno segnalati dal docente agli addetti dell'azienda e contestualmente provvederà a riportare quanto rilevato nel Registro di Classe. I prodotti finiti presenti nel magazzino del laboratorio agroalimentare non possono essere presi e consumati.

Art.14 Ogni alunno dovrà indossare un abbigliamento consono all'attività ed alle condizioni climatiche del periodo. È obbligato all'utilizzo della tuta personale, la quale deve essere integra e pulita e dei dispositivi di protezione individuale quali calzature antinfortunistiche adeguate (scarpe o stivali in gomma), guanti da lavoro e, ove necessari, occhiali di sicurezza. In azienda agraria sono sempre disponibili mascherine antipolvere usa e getta, dispositivi antirumore, visiera di protezione per decespugliatore. Durante le esercitazioni nel laboratorio agroalimentare dell'azienda è obbligatorio indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi. In particolar modo si deve far uso di camice bianco, guanti in lattice, calzari e cuffia per capelli monouso. Gli alunni in difetto, non potranno essere ammessi allo svolgimento delle attività ed il docente annota nel Registro di Classe la mancanza dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Art.15 Vanno segnalate immediatamente al docente eventuali situazioni di pericolo rilevate e il verificarsi di qualsiasi eventuale infortunio.

Art.16 Gli alunni devono rimanere nell'area assegnata e muoversi all'interno dell'Azienda solamente per quanto strettamente indispensabile.

Art.17 Non è consentito agli alunni eseguire attività diverse o alternative rispetto all'esercitazione o all'incarico indicato dal docente.

Art.18 È vietato l'uso dei cellulari durante le attività in azienda. Tuttavia durante l'esecuzione di sopralluoghi ed a discrezione del docente, l'uso del cellulare può essere ammesso esclusivamente per le finalità didattiche legate allo svolgimento dell'attività.

Art.19 Per quanto non diversamente specificato, si applicano integralmente anche in azienda le norme del regolamento d'istituto.